



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



**Regione Autonoma della
Sardegna**

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO**

METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA

Roma, dicembre 2006

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 15 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea in attuazione di un’intesa istituzionale di programma i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO l’articolo 15, comma 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 3 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10 comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

VISTO il capo I della legge 17 maggio 1999, n. 144 rubricato “Disposizioni in materia di investimenti”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 recante “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione CIPE 8 marzo 2001 n. 26/2001 recante modifica della delibera CIPE n. 99/99;

VISTA la legge n. 273/2002 ed, in particolare l’art. 27, relativo al Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), e in particolare l’art. 61 “Fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.) ed interventi nelle medesime aree”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del

monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto legge del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 233, che, all'articolo 1, istituisce il Ministero per lo Sviluppo Economico e vi trasferisce le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di specie e contabili";

VISTA la Delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, recante "Disciplina della programmazione negoziata" e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la Deliberazione CIPE 30 giugno 1999 n. 99/99 recante nuove norme attuative per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

VISTE la Delibera del CIPE 25 maggio 2000, n. 44, recante "Accordi di programma quadro gestione degli interventi tramite applicazione informatica", e la successiva delibera del CIPE 2 agosto 2002 n. 76 "Accordi di programma quadro – modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio"; che dispongono che tutti gli interventi compresi negli Accordi di programma quadro siano inseriti e monitorati tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, e che gli Accordi di programma quadro siano sottoscritti solo in presenza della preventiva immissione dei dati nel sistema;

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2005/2008 (legge finanziaria 2005)", e in particolare l'Allegato 3, con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 288.108.000,00 euro;

VISTA la Delibera del CIPE n. 14 del 22 marzo del 2006, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, prevista dai punti 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e 4.6 della Delibera CIPE n. 35/2005;

VISTO il Protocollo del 21 aprile 1997 sottoscritto tra il Governo e la Regione ed in particolare l'art. 3 riguardante la metanizzazione della Sardegna;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata tra le parti il 21 aprile 1999 e approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero per le attività produttive e la Regione Sardegna stipulato in data 25 febbraio 2003;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro 9 ottobre 2003 n. 0032538 emanata dal Servizio per lo Sviluppo Territoriale e le Intese;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Metanizzazione della Sardegna", stipulato in data 21 aprile 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 29 agosto 2002, n. 29/30 con la quale è stata previsto lo studio per la redazione del Piano di metanizzazione della Sardegna per le reti urbane e relative

infrastrutture e con la quale è stato disposto che gli oneri relativi gravino sul titolo di spesa 12 maggio 2002 della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 settembre 2005, n. 46/4, avente ad oggetto la ripartizione programmatica delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la Deliberazione CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, con la quale si è stabilita la finalizzazione della quota del 30% dell'assegnazione, pari a € 86.432.400,00, prevista al punto 6 della Delibera per interventi di rilievo strategico – individuati prioritariamente nelle opere comprese nel primo programma di infrastrutture strategiche – all'attuazione dell'APQ "Metanizzazione della Sardegna", ad integrazione della dotazione finanziaria preesistente;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2005, n. 54/28, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna, tra le quali quella che ha previsto la ripartizione del territorio regionale per bacini d'utenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13, del 12/12/2006 di approvazione del presente Accordo;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria n. 689 del 22 dicembre 2005 con cui è stato indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata deliberazione n. 54/28;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria n. 302 del 14 giugno 2006 con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla base delle risorse messe a disposizione dal citato APQ, ad individuare i bacini finanziabili;

VISTA la nota prot. n. 87731 del 7 settembre 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale viene fatta una ricognizione delle somme attualmente disponibili a valere sulle risorse stabilite dalle leggi n. 266/1997 e n. 402/1994;

ATTESO che il suddetto APQ prevede tra le proprie finalità la realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas, nonché l'estensione di quelle esistenti, compresa l'interconnessione delle reti in un sistema integrato;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha redatto un piano di metanizzazione;

CONSIDERATO che la dotazione iniziale delle risorse relative al suddetto APQ ammontava a 77,47 milioni di euro a valere sulla L.266/97 e 51,64 milioni di euro a valere sulla L.402/94 e che attualmente, al netto degli interventi di completamento delle reti dei capoluoghi di provincia e dell'onere per la redazione del Piano, è pari a € 65.487.493,75 a valere sulla L.266/97 ed € 51.376.872,66 a valere sulla L.402/94;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma ha previsto il programma di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di accordi di programma quadro ed ha dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare il sopra citato accordo di programma quadro

stipulano

il seguente Accordo di programma quadro

Articolo 1 **Recepimento delle premesse e degli Allegati**

Le premesse e allegati "Relazione Tecnica" (Allegato 1) e "Schede intervento dell'Applicativo Informatico Intese" (Allegato 2) costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo), che integra e aggiorna l'Accordo di Programma Quadro stipulato in data 21 aprile 1999.

Articolo 2 **Finalità e obiettivi**

1. Il presente Accordo è coerente con gli obiettivi e le strategie delineate dalla programmazione nazionale per la metanizzazione del Mezzogiorno prevista dalla legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Accordo ha come finalità la progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas, nonché l'estensione di quelle esistenti, compresa l'interconnessione delle reti in un sistema integrato.

Articolo 3

Sezione attuativa- Elenco degli interventi

1. Gli interventi attuativi oggetto del presente Accordo valgono complessivamente 420,96 M€, si riferiscono a bacini d'utenza che hanno partecipato alla procedura concorsuale avviata a seguito della Deliberazione regionale del 22 novembre 2005, n. 54/28 e della determinazione del Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria del 22 dicembre 2005, n. 689.
2. Essi sono articolati secondo i seguenti due quadri:
 - a) Realizzazione di reti urbane di cui al prospetto sotto elencato, comprendente anche interventi avviati prima del 1 gennaio 2005, ma successivamente alla data di stipula dell'APQ "Metanizzazione della Sardegna" del 21 aprile 1999, e utilizzando le risorse ad esso attribuite,.

Cod. scheda	Interventi attuativi	Costo totale (€)	Fondi pubblici (€)	Fondi privati (€)
APQB O33	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 33	41.787.421,00	20.893.710,50	20.893.710,50
APQB O33-A	Realizzazione rete comunale di metano di Selargius	9.534.292,00	4.767.146,00	4.767.146,00
APQB O24	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 24	16.966.190,00	7.974.109,30	8.992.080,70
APQB O24-A	Realizzazione rete comunale di metano di Arbus	2.961.539,00	1.391.923,33	1.569.615,67
APQB O05	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 5	18.041.290,00	9.020.645,00	9.020.645,00
APQB O05-A	Realizzazione reti comunali di metano di Monti	1.195.475,00	597.737,50	597.737,50
APQB O32	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 32	17.477.578,00	8.214.461,66	9.263.116,34
APQB O32-A	Realizzazione reti comunali di metano Villaspeciosa	991.772,00	466.132,84	525.639,16
APQB O13	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 13	15.001.365,00	7.050.641,55	7.950.723,45
APQB O13-A	Realizzazione reti comunali di metano di Macomer	4.411.365,00	2.073.341,55	2.338.023,45
APQB O13-B	Realizzazione reti comunali di metano di Illorai	625.123,00	293.807,81	331.315,19
APQB O13-C	Realizzazione reti comunali di metano di Sedilo	1.202.968,00	565.394,96	637.573,04
APQB O11	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 11	8.728.973,00	4.364.486,50	4.364.486,50
APQB O11-A	Realizzazione reti comunali di metano di Budoni	1.324.762,00	662.381,00	662.381,00
APQB O25	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 25	12.844.775,00	6.293.939,75	6.550.835,25
APQB O25-A	Realizzazione reti comunali di metano di Siddi	471.859,00	231.210,91	240.648,09
APQB O19	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 19	9.881.444,00	4.940.722,00	4.940.722,00
APQB O19-A	Realizzazione reti comunali di metano di Arborea	1.799.212,00	899.606,00	899.606,00
APQB O19-B	Realizzazione reti comunali di metano di Terralba	3.758.691,00	1.879.345,50	1.879.345,50
APQB O28	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 28	8.962.464,00	4.391.607,36	4.570.856,64
APQB O28-A	Realizzazione reti comunali di metano di Serdiana	1.131.051,00	554.214,99	576.836,01
APQB O26	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 26	7.008.940,00	3.364.291,20	3.644.648,80
APQB O26-A	Realizzazione reti comunali di metano di Mandas	1.210.454,00	581.017,92	629.436,08
APQB O26-B	Realizzazione reti comunali di metano di Ortacesus	572.679,00	274.885,92	297.793,08
APQB O26-C	Realizzazione reti comunali di metano di Siurgus Donigala	1.095.239,00	525.714,72	569.524,28
APQB O10	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 10	6.943.411,00	3.471.705,50	3.471.705,50
APQB O10-A	Realizzazione reti comunali di metano di Buddusò	1.883.001,00	941.500,50	941.500,50
APQB O10-B	Realizzazione reti comunali di metano di Bultei	662.565,00	331.282,50	331.282,50
APQB O10-C	Realizzazione reti comunali di metano di Pattada	1.631.425,00	815.712,50	815.712,50
APQB O17	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 17	17.119.021,00	7.874.749,66	9.244.271,34
APQB O22 *	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 22	19.286.959,12	9.643.479,56	9.643.479,56
APQB O22-A*	Realizzazione reti comunali di metano di Jerzu	1.256.996,04	628.498,02	628.498,02
APQB O31	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 31	1.769.924,80	884.962,40	884.962,40
	TOTALI	239.540.223,96	116.864.366,41	122.675.857,55

* Finanziamento parziale

b) Realizzazione di reti urbane di cui al prospetto seguente per le quali non sia stata registrata spesa anteriore all'1 gennaio 2005 e utilizzante le risorse integrative di cui alla delibera CIPE 35/2005.

Cod. scheda	Interventi attuativi	Costo totale (€)	Fondi pubblici (€)	Fondi privati (€)
MET O30	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 30	14.913.253,00	5.965.301,20	8.947.951,80
MET O34	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 34	11.176.000,00	5.140.960,00	6.035.040,00
MET O34-A	Realizzazione reti comunali di metano di Carbonia	10.682.586,00	4.913.989,56	5.768.596,44
MET O36	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 36	13.807.298,00	6.627.503,04	7.179.794,96
MET OO6	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 6	14.826.953,00	7.413.476,50	7.413.476,50
MET OO4	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 4	17.944.158,00	8.972.079,00	8.972.079,00
MET OO2	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 2	9.811.568,00	4.709.552,64	5.102.015,36
MET OO1	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 1	13.735.971,00	6.593.266,08	7.142.704,92
MET O37	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 37	13.775.351,00	6.873.900,15	6.901.450,85
MET OO7	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 7	11.564.383,00	5.203.972,35	6.360.410,65
MET O27	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 27	15.767.059,00	7.725.858,91	8.041.200,09
MET O15	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 15	8.977.068,00	4.308.992,64	4.668.075,36
MET O09	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 9	7.221.768,00	3.464.282,11	3.757.485,89
MET O18	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 18	8.769.028,00	4.296.823,72	4.472.204,28
MET O31	Realizzazione reti comunali di metano del bacino n. 31	8.444.884,20	4.222.442,10	4.222.442,10
	TOTALI	181.417.328,20	86.432.400,00	94.984.928,20

3. Gli interventi previsti nel presente accordo sono compatibili e coerenti con il quadro programmatico e la normativa nazionale e regionale in materia di gas naturale
4. Essi sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
5. Tutti gli interventi inseriti nel presente Accordo sono corredati da un'apposita scheda intervento informatica, inserita nell'Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico e redatta, ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 02 Agosto 2002, con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, citata in premessa.
6. Le suddette schede intervento sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 2).
7. Il Soggetto Attuatore del singolo intervento assicura la veridicità delle informazioni contenute nella relativa scheda intervento in fase istruttoria. In fase di monitoraggio la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento sarà dei singoli Responsabili di intervento.

Articolo 4 **Quadro finanziario dell'Accordo**

1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi del presente Accordo (articolo 3) è ripartito tra gli interventi secondo quanto dettagliato nelle allegate schede redatte ai sensi delle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002 e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La successiva tabella riepiloga il suddetto ammontare di risorse suddiviso per fonti di finanziamento:

Tabella n. 1 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA (dati in euro)

Fonti Finanziarie	Fondi pubblici	Fondi privati	Risorse totali
A.P.Q. 21.04.1999 (L.402/94)	51.376.872,66	53.931.768,13	105.308.640,79
A.P.Q. 21.04.1999 (L.266/97)	65.487.493,75	68.744.089,42	134.231.583,17
Totale A.P.Q. 21.04.1999	116.864.366,41	122.675.857,55	239.540.223,96
L. 208/1998- Delibera CIPE n. 35/05- Quota D5	86.432.400,00	94.984.928,20	181.417.328,20
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	203.296.766,41	217.660.785,75	420.957.552,16

Articolo 5
Modalità di trasferimento delle risorse

1. Sono fin da ora disponibili le risorse a valere sul titolo di spesa 12.5.02 della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994 n. 402.
2. Le procedure di trasferimento delle risorse a valere sulla legge 266/97 vengono avviate contestualmente alla sigla del presente Accordo di Programma Quadro.
3. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005 (Quota D.5) programmate con il presente Accordo, è condizionata al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003.
4. La procedura per il trasferimento delle risorse di cui al comma 3, sarà avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa con le seguenti modalità:
 - il 20% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell'APQ a titolo di anticipazione;
 - il residuo 80% in ragione dello stato di avanzamento rilevato periodicamente dall'Applicativo Intese.5. Le risorse riferite alla Delibere CIPE n. 35/05 derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o dagli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste dalla Delibera n. 14/2006 al punto 1

Articolo 6
Responsabile dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo viene individuato quale responsabile dell'attuazione il Direttore Generale *pro tempore* dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna che si avvale del supporto del Servizio Energia della medesima struttura.
2. Il responsabile dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, coordinando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili dell'attuazione le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) assicurare, da parte dei Responsabili dell'attuazione, il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, nel corso dei monitoraggi semestrali;
 - f) verificare, tenendo conto delle specificità del settore oggetto del presente Accordo, la

- completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese;
- g) inviare al SPSTI, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio;
 - h) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del Codice Unico di Progetto - CUP per ciascuna delle schede intervento immesse nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto "concentratore");
 - i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
 - j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
 - k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
 - l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 7

Il responsabile dell'attuazione de singolo intervento

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma Quadro, i soggetti firmatari dell'Accordo individuano, quale soggetti responsabili dei singoli interventi, i "responsabili unici di procedimento", indicati specificamente nelle schede allegate.
2. Essi ad integrazione delle funzioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.), svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese, con cadenza semestrale, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, i dati delle schede intervento verificando e rispondendo della loro veridicità;
 - e. trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - f. fornire al responsabile dell'attuazione dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 8

Impegni dei sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a fornire al soggetto responsabile dell'accordo tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente atto ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo.
- e) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 9

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più dei soggetti partecipanti all'accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei Sottoscrittori su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige il verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei Sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto aggiudicatore e soggetto che realizza l'intervento sono composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 10
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Tavolo dei Sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva..
6. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il Tavolo dei Sottoscrittori o il Comitato Intesa Paritetico attivano le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi..
7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.
8. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Art. 11
Recepimento Delibera CIPE n. 14/06

1. In considerazione dell'avvenuta adozione da parte del CIPE della Delibera n. 14/06 di riforma della governance delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, come previsto dal punto 3.7 della Delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della Delibera CIPE n. 35/2005, ogni procedura di governo degli Accordi di Programma Quadro ivi prevista è recepita automaticamente nell' Accordo di Programma Quadro stipulato il 21 aprile 1999 e le clausole dell'Accordo che risultassero difformi perdono di efficacia.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, possono aderire all'accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. L'accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà del Tavolo dei Sottoscrittori.
3. Alla scadenza dell'Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei Sottoscrittori su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Accordo si rinvia a quanto stabilito dall'"Accordo di Programma Quadro Per la Metanizzazione"sottoscritto il 21 aprile 1999.

Roma, dicembre 2006

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale
e le Intese – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
Dott. Ing. Aldo Mancurti

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Prof. Sergio Garribba

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria
Dott. Salvatore Silvano Sirigu

Il Direttore Generale della Presidenza
Prof. Fulvio Dettori

Il Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione
Dott. Ing. Salvatore Orlando
